



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

MIUR – USR per la Puglia – Direzione Generale

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Milani Uno + Maiorano”

Via Coppa del Vento, 3 – Tel. 0884/587813 - 0884/541431 Fax 0884/587813 - 0884/549007
Codice Meccanografico FGIC82900Q – Codice Fiscale 92055030719 - Codice Univoco Ufficio UFQ9RJ
E-mail: fgic82900q@istruzione.it PEC: fgic82900q@pec.istruzione.it
71043 – MANFREDONIA (FG)

Scuola Secondaria di 1° Grado Don Milani FGMM82901R
Scuola Primaria San Lorenzo Maiorano FGEE82902V
Scuola dell'Infanzia Vanvitelli FGAA82904Q

Scuola dell'Infanzia Rione Occidentale FGAA82902N
Scuola dell'Infanzia Parco Pellegrino FGAA82903P
Scuola dell'Infanzia Garibaldi FGAA82905R

CIRC. n. 20
Prot.n. 4931/AEG

Manfredonia, 29/10/2014

Al DSGA

Al personale Docente

Al personale ATA

All'albo

Al sito web

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all'art.3 del D.P.R. 23/08/1988, n.395, riguardante il diritto allo studio. Anno 2015.

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Personale con contratto a tempo indeterminato in via prioritaria, nonché il Personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2015) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2015) può presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per studio per l'anno 2015 **entro sabato 15 novembre 2014** per via gerarchica tramite l'attuale sede di servizio.

Gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, **specificando l'Ente presso cui si seguiranno i corsi.**

I modelli sono disponibili presso la Segreteria.



Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Iaia


Maria Iaia



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Unità Amministrativa 5 – Istruzione Secondaria di 2° grado
Tel.:0881/79257 – FAX: 0881/795261

Prot. n. 1-2015 PS

Foggia, 27 Ottobre 2014



Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di
Foggia e Provincia
S e d i

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
S e d i

All'Albo dell'Ufficio IX– Ambito Territoriale per la Puglia
S e d e

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all' art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n.395, riguardante il diritto allo studio - Anno 2015.

Il personale docente, educativo ed A.T.A., a tempo indeterminato in via prioritaria, nonché il Personale con contratto a tempo determinato può presentare domanda per usufruire dei permessi retribuiti per studio per l'anno 2015 entro sabato 15 novembre 2014, per via gerarchica tramite l'attuale sede di servizio.

Le istanze di cui trattasi dovranno essere trasmesse a questo Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia - Via Rosati, entro lunedì 24 novembre 2014, complete di tutti gli elementi indicati nelle CC.MM. del M.P.I. n. 319 del 24.10.1991 e n. 130 del 21.04.2000 e all'art. 3 del Contratto Integrativo Regionale del 14 ottobre 2013.

La firma del richiedente dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico.

La domanda redatta secondo l'unito schema, comprensivo della autocertificazione dell'anzianità di servizio, dovrà essere sottoscritta dall'interessato controfirmata dal Dirigente Scolastico e sulla stessa dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro, il numero e la data di protocollo dell'istituzione scolastica.

Si fa presente che gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l'Ente presso cui si seguiranno i corsi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego. Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler esaminare le singole richieste per un preliminare riscontro dell'esistenza dei requisiti per accedere al diritto in questione.

I Sigg.ri Dirigenti avranno cura di:

1. non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato fino all'avente diritto;
2. di verificare che le istanze contengano tutti i dati previsti dal modello allegato;
3. di non accogliere le istanze oltre il termine sopra citato;

Le domande compilate non correttamente e con parti omesse o mancanti saranno cestinate.

Si pregano le SS.LL. di voler trasmettere le succitate istanze esclusivamente in formato cartaceo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

f.to IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Francesco Forliano

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il giorno 14 ottobre 2013 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. n. 6295 del 8/7/2011 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa regionale concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07 del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento all'art. 4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata e all'art. 146 recante le norme previgenti al 13.1.1994 che continuano a trovare applicazione;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di garantire il diritto allo studio;


VISTE le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n.319 del 24.10.1991 e 130 del 21.4.2000;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011 del 7.10.2011 recante istruzioni in ordine alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

STABILISCONO E E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Principi generali. Campo di applicazione e durata del contratto.

1. Al fine di favorire l'accrescimento della formazione culturale e professionale del personale della scuola sono garantiti permessi straordinari retribuiti fruibili per un massimo di 150 ore all'anno.
2. Può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale.
3. Il presente contratto non trova applicazione per i dirigenti scolastici, per i quali la materia è disciplinata dall'art. 24 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto l'11.4.2006;
4. Il presente contratto ha validità sino al 31.12.2015 ovvero sino alla stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscriventi.



Art.2 – Determinazione del contingente

1. Il contingente dei permessi per il diritto allo studio è determinato annualmente su base provinciale dai dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali in relazione alle dotazioni organiche distinte per aree professionali:
 - personale docente: scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola d'istruzione secondaria di primo grado, scuola d'istruzione secondaria di secondo grado;
 - personale educativo;
 - personale ata: vari profili professionali.
2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% del totale delle dotazioni organiche provinciali adeguate alle situazioni di fatto, compresi i posti di sostegno autorizzati in ciascun anno scolastico dai dirigenti degli U.S.T., con l'integrazione del numero di posti rapportato a 18 ore relativi all'insegnamento della religione cattolica.
3. Il Dirigente dell'U.S.T. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 10 novembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili.
4. Qualora, nell'ambito di ciascuna provincia, le richieste provenienti da una o più aree professionali, come innanzi specificate, fossero superiori ai contingenti determinati, il Dirigente dell'U.S.T. provvede ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale rispetto alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non venga superata la percentuale del 3%.

ART. 3 – Termine e Modalità di presentazione delle domande.

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'U.S.T. della provincia di servizio **entro e non oltre il 15 novembre** dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
 - o dati anagrafici
 - o tipo di corso da frequentare;
 - o ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - o anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
 - o per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con atto del dirigente dell'U.S.T. o dei dirigenti scolastici, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
 - o indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
3. L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, la certificazione di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.



ART. 4 - Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi di studio e relative modalità di concessione.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 i permessi per diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

2. Ogni U.S.T. formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al precedente art. 2, secondo il seguente ordine di priorità per la frequenza di :

- a. corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- b. corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di I e II grado, di un diploma di laurea triennale di 1° livello (L) o di una laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento universitario (LS) ovvero di un diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento (DL);
- c. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento e i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- d. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
- e. corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
- f. corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria;
- g. corsi di formazione linguistica e metodologica per l'insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.


I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra. Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

3. Nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti sia inferiore al contingente massimo dei permessi concedibili, il dirigente dell'U.ST. formerà elenchi nominativi distinti a seconda della tipologia di personale.

4 I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dal Dirigente dell'U.S.T., entro il 31 dicembre di ogni anno.

5 Al personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto sono assicurati turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, fatti salvi oggettivi motivi di carattere ostativo; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ovvero nei giorni festivi e di riposto settimanale. La fruizione dei permessi non limita l'accesso ai diversi istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. di comparto.

6 La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite misure di carattere organizzativo. Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il dirigente scolastico individua idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio e, qualora tali adeguamenti non siano più possibili, procede alla sostituzione del personale assente utilizzando



prioritariamente il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e in via subordinata chi si è reso disponibile. Esperite tali modalità, ai fini della sostituzione, il dirigente scolastico procederà alla stipula di contratti a tempo determinato sulla base della normativa vigente in materia di sostituzione del personale scolastico.

7 Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso comunica al dirigente scolastico il piano di massima di utilizzo dei permessi, ferma restando la previsione di cui al successivo punto 8.

8 Il dipendente interessato è tenuto a presentare, di norma 5 giorni prima della fruizione, la richiesta al dirigente scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso.

ART. 5 - Durata e modalità di fruizione dei permessi.

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Le ore di permesso possono essere utilizzate nel corso dell'anno solare per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro.

I permessi sono usufruibili per la preparazione di esami e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma in misura non superiore al 20% del numero di ore complessivo. In tale ipotesi, i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti la data d'esame senza superare le 10 ore.

I permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.

In conseguenza degli impegni surrichiamati, la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- a. permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b. permessi giornalieri;
- c. cumulo di permessi giornalieri.

Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'orario di servizio che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

2. Al fine di contemperare il diritto allo studio dei dipendenti scolastici con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto ai permessi finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL.

ART. 6 - Certificazione.

1. La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti o da sostenere deve essere presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto). I docenti che fossero chiamati a prestare

servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.), dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.

2 La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

3 Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 29.11.2007.

ART. 7 - Controversie individuali.

1. In presenza di controversia individuale di lavoro, il personale interessato proporrà ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

ART. 8 - Norma finale

1. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all'albo elettronico delle singole istituzioni scolastiche a cura dei dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato possa prenderne visione in tempo utile.






2. A norma dell'art. 40 ss. del d.l.vo 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente contratto non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari, successivi impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnica e della relazione illustrativa, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.






Letto, approvato e sottoscritto.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

Anna Cammalleri	Dirigente vicario USR	
Corrado Nappi	Dirigente USR	
Donato Marzano	Dirigente USR	
Mario Trifiletti	Dirigente USR	
Giuseppe De Sabato	Dirigente UST	

PER LA PARTE SINDACALE

F.L.C.-C.G.I.L. - Scuola	
C.I.S.L. - Scuola	
U.I.L. - Scuola	
S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.	
GILDA UNAMS	

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- Denominazione della Scuola -

_____ di _____

- Estremi di acquisizione della domanda -

Prot. n. _____ del _____

**DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DIRITTO ALLO STUDIO
- 150 ORE PER L'ANNO 2015 (art.3, D.P.R. 395/1988)**

All' **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**
Uff. IX - Ambito Territoriale di FOGGIA
(per il tramite della scuola di servizio)

Al Dirigente Scolastico

- compilare in stampatello ed in modo leggibile -

La/Il sottoscritta/o _____ (Tel. n. _____)
nata/o a _____ (Prov. _____) il _____
in servizio nell' a.s. 2014/15 presso la scuola _____
in qualità di (1):

- DOCENTE** di: *Scuola Infanzia* *Scuola Primaria*
- Scuola Sec. 1° grado - Classe di Concorso* _____
- Scuola Sec. 2° grado - Classe di Concorso* _____
- Religione Cattolica* (specificare grado di istruzione) _____

PERSONALE EDUCATIVO

PERSONALE A.T.A. con la qualifica di _____

con la seguente posizione giuridica (1):

- contratto di lavoro **a tempo indeterminato**
- tempo pieno** **tempo parziale:** n. ore _____ su n. ore _____

Di avere una anzianità di servizio di anni _____ di ruolo (non comprensivo degli anni pre-ruolo);

contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico

tempo pieno tempo parziale: n. ore _____ su n. ore _____

Estremi contratto di lavoro _____ del _____

Di avere una anzianità di servizio di anni _____ non di ruolo;

contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche

tempo pieno tempo parziale: n. ore _____ su n. ore _____

Estremi contratto di lavoro _____ del _____

Di avere una anzianità di servizio di anni _____ non di ruolo;

CHIEDE

di poter fruire nell'anno 2015 per

IL RINNOVO, avendo già fruito di permessi per n. ____ anni solari

LA CONCESSIONE (per la prima volta)

dei permessi per il diritto allo studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88 e dal Contratto Integrativo Decentrato Regionale stipulato dall'USR per la Puglia in data 14.10.2013, per la frequenza di un corso di studio come di seguito specificato (1):

- corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, di un diploma di laurea triennale di primo livello (L) o di una laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento universitario (LS) ovvero di un diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento (DL);
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento e i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
- corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
- corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria;
- corsi di formazione linguistica e metodologica per l'insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL;

A tal fine la/il sottoscritta/o, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara sotto la propria personale responsabilità
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____ in data _____;

- di esser consapevole che i permessi menzionati possono essere concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso degli studi e che è consentita l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso nel caso in cui l'aliquota non fosse superiore al limite del 3% della dotazione organica

- di essere iscritto/a al _____ anno, ovvero al _____ anno fuori corso, del corso di studi _____ (2)

della durata complessiva di _____ anni, presso _____
_____ (3) per il conseguimento del seguente titolo di studio _____;

- di avere usufruito dei permessi per il diritto allo studio nei precedenti anni (1):

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

La/il sottoscritta/o, ai sensi della Legge n. 675/96, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

luogo e data _____

Firma richiedente

luogo e data _____

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbro e firma)

NOTE:

- (1) Barrare con il simbolo X la voce che interessa.
- (2) Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si è iscritti.
- (3) Riportare l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica frequentata (Scuola, Università, Facoltà, ecc.) con il relativo indirizzo, cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate.

N.B.

- a) I PERMESSI SONO USUFRUIBILI ANCHE NEL CASO IN CUI LE LEZIONI, LE ATTIVITA' DIDATTICHE E/O DI LABORATORIO SIANO EROGATE CON IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE A DISTANZA, SEMPRE CHE, FERMA RESTANDO LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ED AGLI ESAMI SOSTENUTI, LA PIATTAFORMA COMUNICATA DALL'ENTE FORMATIVO PREVEDA TALI ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO E I DIPENDENTI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE ON-LINE SIANO IN GRADO DI CERTIFICARE L'AVVENUTO COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO
- b) LA POSSIBILITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E' RIMESSA AI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CONTINGENTE MASSIMO STABILITO E, SECONDO L'ORDINE DI PRIORITA' DI CUI AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
- c) LE DOMANDE COMPILATE IN MODO INCOMPLETO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE